



MUNICIPIO

MESSAGGIO MUNICIPALE NO. 11396

concernente l'abrogazione del Regolamento generale per le zone di protezione della sorgente Ravèe di proprietà del Comune di Viganello e situate sul territorio di Cureggia e Pregassona del 22 ottobre 1984

Lugano, 12 gennaio 2023

All'Onorando
Consiglio Comunale
6900 Lugano

Onorevole Signor Presidente,
Onorevoli Signore e Signori Consiglieri Comunali,

con il presente messaggio municipale sottoponiamo alla vostra attenzione l'abrogazione del Regolamento generale per le zone di protezione della sorgente Ravèe di proprietà del Comune di Viganello e situate sul territorio di Cureggia e Pregassona del 22 ottobre 1984.

Innanzitutto, va evidenziato che il suddetto Regolamento, adottato precedentemente alle aggregazioni con i quartieri interessati, essendo molto datato, contiene svariati rimandi a Leggi ormai abrogate ed a Direttive/prescrizioni vecchie e/o obsolete.

Tuttavia, tale revisione legislativa si rende necessaria soprattutto in seguito alla risoluzione no. 2247 del 8 maggio 2019 del Consiglio di Stato, con la quale è stato deciso che *"Visti l'abbandono del progetto del pozzo di captazione a Maglio di Colla e la dismissione delle sorgenti Ravèe (599.516) e Peschiera (599.532), in territorio di Lugano, le relative zone di protezione sono abrogate e stralciate dal Piano di protezione delle acque sotterranee. I relativi vincoli sono abrogati. [...]"*.

Il motivo principale consisteva nel fatto che il Piano cantonale d'approvvigionamento idrico del Luganese (PCAI-L) non considera le fonti in questione per l'approvvigionamento in acqua potabile del Comune.
Tale decisione è ad oggi cresciuta in giudicato.

Le zone di protezione delle acque relative alle sorgenti Ravèe son quindi state stralciate e il Piano dei settori di protezione delle acque è stato modificato d'ufficio.

Giusta gli articoli 13 cpv. 1 lettera a) LOC e 9 cpv. 1 lettera a) RCom, il Consiglio Comunale è competente per adottare, modificare, abrogare o sospendere l'applicazione dei regolamenti comunali. L'oggetto del presente messaggio rientra quindi tra le competenze del Consiglio Comunale. Si rende quindi opportuna e giuridicamente necessaria l'abrogazione del suddetto Regolamento.

Il Regolamento da abrogare è annesso quale inserto A, mentre quale inserto B viene annessa la risoluzione 8 maggio 2019 del Consiglio di Stato, ai quali si rinvia per i dettagli.

P. Q. M.

Visti gli art. 13 cpv. 1 lett. a), 42 cpv. 2 e 186 LOC, nonché 9 cpv. 1 lett. a) e 104 RCom, si chiede a codesto onorando consesso di voler

risolvere:

1. Il Regolamento generale per le zone di protezione della sorgente Ravèe di proprietà del Comune di Viganello e situate sul territorio di Cureggia e Pregassona del 22 ottobre 1984, è abrogato.
2. Il Municipio è incaricato del seguito della procedura.

Con ogni ossequio.

Per il Municipio

Il Sindaco

Michele Foletti



Segretario comunale

Robert Bregy

Ris. mun. 12/01/2023

Regolamento generale per le zone di protezione della sorgente Ravee di proprietà del Comune di Viganello e situate sul territorio di Cureggia e Pregassona

del 22 ottobre 1984

Art. 1 Campo di applicazione

La zona di protezione comprende le zone I. (zona di captazione), II. (zona di protezione adiacente) e III. (zona di protezione discosta) secondo il piano delle zone di protezione della captazione d'acqua potabile del Comune di Viganello, situata in territorio di Cureggia e Pregassona, l'art. 30 della Legge federale contro l'inquinamento delle acque del 8 ottobre 1971 (LIA) e gli artt. da 34 a 38 della Legge d'applicazione della Legge federale contro l'inquinamento delle acque del 2 aprile 1975,

Art. 2 Prescrizioni d'utilizzazione

Le seguenti prescrizioni d'utilizzazione sono applicabili alle diverse zone di protezione, dedotte dalle direttive federali:

"Ufficio Federale per la protezione dell'Ambiente, Direttive per la determinazione dei settori di protezione delle acque, delle zone ed aree di protezione delle acque sotterranee." - Ottobre 1977 – Edizione parzialmente riveduta del 1982.

Data la situazione, così come prescritto dalle direttive federali, sono state delimitate delle zone di protezione con efficacia limitata.

In parte le note come prescritte dalle direttive stesse sono state adattate al caso in esame.

Tuttavia per ragioni di opportunità, le prescrizioni vengono riprese quasi integralmente al fine di comprendere anche eventuali futuri casi attualmente imprevedibili.

Le seguenti prescrizioni d'utilizzazione sono applicabili alle diverse zone di protezione.

Spiegazione dei segni

- + autorizzato;
- +2 autorizzato, premesse le restrizioni secondo la nota 2;
- non autorizzato;
- 7 in via di massima non autorizzato; le eccezioni sono possibili soltanto alle condizioni formulate nella nota 7;
- b autorizzato soltanto in via eccezionale; le autorità cantonali competenti possono autorizzare un'eccezione dopo esame del caso particolare.

1) <u>Utilizzazione agricola e silvicola</u>			
Utilizzazione	S I	S II	S III
A) <u>Utilizzazione del suolo per:</u>			
prati	+	+	+
pascoli	-	+	+
campi	-	+	+
coltivazione: frutti, viti e orticole, coltivazioni intensive compatibili, orti	-	-	+
vivai con piante in container (e simili)	-	-	b
foreste	+1	+	+

B) <u>Concimazione (2, 3)</u>			
Concime verde (erba lasciata sul posto)	+	+	+
Spargimento di colaticcio	-	-	+4
Spargimento di letame	-	-	+4
Spargimento di fango di depurazione (5)	-	-	-
Spargimento di composto di spazzatura, fermentato	-	-	-
Spargimento di composto di spazzature, grezzo o fresco	-	-	-
Impiego di concime commerciale	-	-	+
Concimazione a mezzo iniezione	-	-	-
Concimazione in foresta con concimi liquidi aziendali o fatti di rifiuti	-	-	-

C) <u>Preparazione e uso di miscele di prodotti fitosanitari, ecc (6, 7)</u>			
Preparazione di miscele con prodotti fitosanitari, regolatori di crescita, antigerminanti, prodotti per il trattamento del legno ed altre sostanze ausiliarie chimiche	-	-	+
Uso di prodotti fitosanitari chimici e di altre sostanze chimiche analoghe per l'agricoltura e la silvicoltura (compresi gli ormoni vegetali):			
- nell'agricoltura secondo l'Ordinanza sul commercio delle materie ausiliarie dell'agricoltura (8)	-	+	+
- nella silvicoltura (9)	-	b10	b10
- lungo e su i binari	-	-	-
- altrove, come lungo i cigli delle strade e dei viottoli, sulle scarpate, nei parchi e nei campi sportivi, nelle colture di piante ornamentali, ecc.	-	b10	+10
D) <u>Irrigazione</u>			
Uso di acque superficiali	-	-	+
Uso di acque depurate in un impianto di depurazione e inoffensive per le piante e il suolo	-	-	-
E) <u>Diversi (11)</u>			
Fosse per il colaticcio, canalizzazioni interrato per il colaticcio, prese di colaticcio	-	-	+
Sili per il colaticcio, a livello del suolo	-	-	+12
Stagni per il colaticcio	-	-	-
Deposito di concime:			
- presso le stalle	-	-	-
- deposito intermedio nei campi superiore a 1 mc	-	-	-
Sili per foraggi verdi	-	-	+
Eliminazione del colaticcio e del concime eccedenti il fabbisogno (per esempio deposito definitivo)	-	-	-

Note (i riferimenti bibliografici si trovano nell'annesso)

- ¹ Gli alberi e gli arbusti vanno piantati e curati in zona S I solo se il livello delle acque sotterranee è situato a sufficiente profondità, vale a dire se è escluso che le radici penetrino nella captazione, col rischio di pregiudicarla.

- ² Per evitare una concimazione eccessiva del suolo, i quantitativi necessari sono stabiliti secondo le Direttive per la concimazione di campi- e foraggicoltura.
- ³ Secondo le:
Direttive per la concimazione campi- e foraggicoltura.
Direttive concernenti l'uso dei concimi secondo principi conformi alla protezione dell'ambiente naturale.
Direttive per la protezione delle acque nell'agricoltura.
- ⁴ Uso dei concimi alle condizioni seguenti:
- il livello massimo delle acque sotterranee non deve trovarsi a meno di 2 metri dalla superficie del suolo;
 - gli strati di copertura delle acque sotterranee devono presentare un buon potere filtrante;
 - quando si tratta di spandere i concimi, il suolo non deve essere nè saturo d'acqua o coperto di neve, nè gelato.
Bisogna quindi scartare i periodi che coincidono o seguono piogge abbondanti o lo scioglimento della neve;
 - i campi abbandonati, vale a dire senza colture vegetale, non devono essere concimati, soprattutto non quando si vogliono coltivare immediatamente dopo.
- I concimi liquidi, tali il colaticcio e il fango di depurazione, sono inoltre soggetti alle seguenti regole:
- Evitare lo scorrimento in direzione della captazione.
 - Ciascun carico di spandimento non deve oltrepassare i 30 m³ per ettaro. La quantità annua per ettaro è ammessa per un totale di 100 m³, da ripartire uniformemente.
 - Lo spandimento del concime mediante tubi non è autorizzato; bisogna evitare che il concime liquido si accumuli nelle depressioni del suolo.
- Per il letame valgono le seguenti norme:
- Ciascun carico di spandimento non deve oltrepassare le 20 tonnellate per ettaro (sono ammesse 2 o 3 concimazioni per anno).
 - Le concimazioni devono essere distribuite uniformemente; il letame, soprattutto, va ben sminuzzato.
- ⁵ Secondo l'Ordinanza dell'8 aprile 1981 concernete i fanghi di depurazione.
- ⁶ Nel manipolare queste sostanze, bisogna evitare il rischio che prevengano nelle acque sotterranee e vi provichino un inquinamento, anche se solo locale.
- ⁷ Secondo il bollettino sui problemi ecologici in campagna, che tratta tra l'altro dell'eliminazione di resti di prodotti e di miscele, di acque di sciacquatura e di imballaggi vuoti, come pure della pulizia di attrezzi di spruzzatura.
- ⁸ Sono riservate le restrizioni previste dalla "Stazione di ricerca svizzero-tedesca per la orto-frutti-viticultura", Wädenswil, per i singoli prodotti figuranti nella lista dei prodotti fitosanitari, come pure quelle indicate sugli imballaggi.

Secondo le condizioni locali - per es. livello alto delle acque sotterranee, suoli poco assorbenti, precipitazioni abbondanti - occorrono restrizioni più severe nelle zone S I e S II.

Per i terreni abbandonati, le superfici non coltivate, i prati e i pascoli vale inoltre la nota n. 10.

In tutte le zone boschive, l'impiego di prodotti antiparassitari implica l'osservanza delle direttive dell'Ufficio federale delle foreste (vedi calendario forestale, pagg. 62- 66. Secondo le condizioni locali - per es. livello alto delle acque sotterranee - l'impianto di prodotti fitosanitari chimici e altri del genere può essere vietato nelle zone S II e S III.

Nelle zone S I e S II è, in tutti i casi, vietato trattare il legname da costruzione con prodotti chimici per la silvicoltura.

- ⁹ In via di massima, i diserbanti totali, vale a dire le sostanze ad ampio raggio d'azione impiegate nei terreni abbandonati, nelle superfici non coltivate, ecc. richiedono prudenza nelle zone S. Lo stesso vale per l'impiego di diserbanti superfici verdi, quali scarpate, prati, pascoli, tappeti erbosi, ma anche lungo i cigli delle strade e dei viottoli e nei campi sportivi.

Nelle zone S II e S III è vietato impiegare prodotti con sostanze attive persistenti, come il tricloracetato (TCA), il dalapon, l'amitrol, il 2.4-D o il 2.4.5-T (la lista viene sempre aggiornata).

Secondo le condizioni locali - per es. livello alto delle acque sotterranee, suoli poco assorbenti, massicciate di binari, precipitazioni abbondanti - occorrono restrizioni più severe nelle zone S II e S III.

- ¹⁰ Secondo le direttive per la protezione delle acque nell'agricoltura e le direttive per la progettazione e l'esecuzione di determinati impianti agricoli dal profilo della protezione delle acque.

- ¹¹ Altezza utile non superiore a 4 m e il contenuto massimo non oltre i 300 m³; le derogazioni devono essere fondate.

2. <u>Campi sportivi e parchi</u>			
Utilizzazione	S I	S II	S III
Campi sportivi e bagni all'aperto:			
- i loro impianti sanitari	-	-	+
- i loro impianti su terreno indurito (per es. campi da tennis)	-	b	+
- le loro aree verdi (per es. campi da gioco e da sdraio)	-	b	+
Campeggi	-	-	+
Campeggi per roulotte e mobil-home:			

- con raccordi individuali alle canalizzazioni	-	-	+
- senza raccordi alle canalizzazioni	-	-	-

3. <u>Costruzioni</u> (in quanto non già menzionate nei gruppi speciali)			
Utilizzazione	S I	S II	S III
<u>Costruzioni</u> , con scarico di acque di rifiuto, ma nelle quali non vengono prodotte, utilizzate, travasate, trasportate o depositate sostanze nocive alle acque sotterranee; vi sono ammessi tutt'al più i prodotti petroliferi destinati al riscaldamento dell'edificio (cfr. capitolo 7 delle presenti direttive)	-	-	+1
<u>Costruzioni senza acque di rifiuto</u> , nelle quali non vengono prodotte, utilizzate, travasate, trasportate o depositate sostanze nocive alle acque (2)	-4	-	+1
<u>Aziende artigianali e industriali</u> , che producono, utilizzano, travasano, trasportano o hanno in deposito sostanze nocive alle acque	-	-	b
<u>Aziende artigianali e industriali</u> , che non producono, utilizzano, travasano, trasportano o non hanno in deposito sostanze nocive alle acque sotterranee; sono ammessi i prodotti petroliferi destinati al riscaldamento dell'azienda	-	-	+1
Iniezioni, pareti d'impermeabilizzazione	-	-	b
Disposizione di pali a mezzo battitura o trivellazione	-	-	+3

Note

- ¹ Nelle costruzioni che vengono a trovarsi sotto lo specchio della falda freatica, ogni drenaggio o pompaggio delle acque sotterranee, sia esso permanente o sporadico, è soggetto ad autorizzazione.
- ² Nelle costruzioni adibite a deposito, la frequenza dei trasporti non deve costituire un rischio supplementare.
- ³ Il numero dei pali va ridotto ad un minimo.
- ⁴ In zona I sono ammesse soltanto le costruzioni facenti parte della captazione.

In via di massima, gli impianti di trasformazione a raffreddamento liquido non sono autorizzati in zona I. Se le eccezioni sono giustificate per motivi tecnici e finanziari, bisogna in ogni modo evitare di utilizzare i trasformatori ad askarel (tipo di policlorobifenile (PCB) usato come mezzo refrigerante). I trasformatori ad olio vanno posati in bacini di ritenzione, con capacità utile pari al volume totale del trasformatore.

4. <u>Impianti per le acque di rifiuto</u>			
Utilizzazione	S I	S II	S III
Tubazioni di:			
- acque di rifiuto domestiche	-	-3	+1
- acque di rifiuto industriale provenienti:			
- da aziende artigianali ed industriali, che non utilizzano nè producono sostanze nocive alle acque sotterranee	-	-3	+1
- da aziende artigianali ed industriali che utilizzano e producono sostanze nocive alle acque sotterranee	-	-	-
- acqua di raffreddamento o acqua utilizzata per le pompe termiche (5)	-	-	+
Pozzi di drenaggio:			
- acque di rifiuto domestiche	-	-	b
- acque di rifiuto industriali	-	-	-
- acque di raffreddamento o acqua utilizzata per le pompe termiche	-	-	b
- acqua di grondaia	-	-	+
Impianti di depurazione delle acque di rifiuto (2)	-	-	-

Note

1. Nella prova di tenuta stagna delle tubazioni posate nelle varie zone, l'aggiunta di acqua è ammessa soltanto a condizione che non siano oltrepassati i valori massimi menzionati nella norma SIA 190. La stessa esigenza dev'essere posta per le tubazioni autorizzate in via eccezionale, secondo la nota 3.

2. L'immissione delle acque di rifiuto depurate in un ricettore deve compiersi in modo che una captazione di acque sotterranee o di sorgenti non possa essere direttamente pregiudicata da un'infiltrazione.

3. In deroga al divieto della posa di condutture, il servizio cantonale di

protezione delle acque può autorizzare delle eccezioni nei casi in cui, per questioni di pendenza, non si può evitare un attraversamento della zona II. Le prove su cui basare l'autorizzazione eccezionale, devono essere vincolate ad esigenze molto severe. In questi casi bisogna prendere delle misure di protezione in vista di individuare immediatamente le fughe e di assicurarne la ritenzione (per esempio condutture in galleria, tubi doppi, tubi e doppia parete, ecc.). Inoltre, bisogna esigere che nell'ambito della zona II non venga effettuato alcun raccordo agli immobili, se detto impianto è stato oggetto di un'autorizzazione eccezionale.

5) <u>Infrastrutture del traffico</u>			
Utilizzazione	S I	S II	S III
Strade	-	-1/3	+2
Piste di campagna e di bosco	-	b5	+
Gallerie, sottopassaggi, trincee	-	-	+4
Utilizzazione di prodotti antiparassitari, di erbicidi e di ormoni vegetali lungo i sentieri, le strade e le linee ferroviarie	-	-	-

Note

1. Secondo la cifra 14 delle "Direttive del Dipartimento federale dell'interno concernenti i provvedimenti per la protezione delle acque nelle costruzioni stradali" del 27 maggio 1968, *"occorre evitare che le strade attraversino le zone di protezione adiacenti alle prese di acque sotterranee e di sorgenti"*. La cifra 15 di dette direttive prescrive: *"Se, in casi eccezionali non fosse possibile evitare che le strade attraversino zone di protezione adiacenti, occorre prendere dei provvedimenti protettivi speciali che escludano tutte le possibilità d'inquinamento delle acque sotterranee durante la costruzione e l'esercizio di strade."*
2. Secondo la cifra 20 delle "Direttive del Dipartimento federale dell'interno concernenti i provvedimenti per la protezione delle acque nelle costruzioni stradali" del 27 maggio 1968.
3. Giusta l'Ordinanza del 24 maggio 1972 concernente il trasporto di merci pericolose su strada (SDR bisogna, all'occorrenza, vietare, sulle strade esistenti, la circolazione di veicoli che trasportino liquidi nocivi alle acque.
4. Terminata la fase di costruzione, il drenaggio o il pompaggio di acque sotterranee, sia esso permanente o sporadico, è soggetto all'obbligo d'autorizzazione.
5. E' autorizzato soltanto il traffico vicinale destinato all'agricoltura, alla silvicoltura e alle necessità dell'approvvigionamento d'acqua.

6) <u>Spiazzi d'accesso ad autorimesse, posti di lavaggio, e officine di riparazione per veicoli (1)</u>			
Utilizzazione	S I	S II	S III
Parcheggi, area di posteggio per vetture, spiazzi d'accesso ad autorimesse senza raccordo d'acqua	-	-	+
Spiazzi d'accesso ad autorimesse private, con raccordo d'acqua, singoli posti di lavaggio privati	-	-	+
Piccole piazze industriali per il lavaggio di veicoli, grandi piazze di lavaggio pubbliche o private	-	-	+2
Grandi piazze industriali per il lavaggio di veicoli (per esempio piste di lavaggio automatico)	-	-	-
Officine industriali di riparazione (parte con acqua e parte senza)	-	-	b

Note

1. Rimangono riservate le prescrizioni relative alle esigenze per l'immissione delle acque di rifiuto in un ricettore, risp. in un impianto di depurazione. Non entreranno, qui, nei dettagli delle misure interne, quali la ricircolazione, il pretrattamento, ecc..
2. I provvedimenti consistono, in particolare, in rivestimenti stagni, in bordure e nell'evacuazione delle acque.

7) <u>Impianti di deposito per liquidi nocivi alle acque (1)</u>			
Utilizzazione	S I	S II	S III
a) <u>Liquidi della classe 1</u> Impianti di deposito con capacità utile per opera di protezione:			
- in piccoli recipienti fino a 450 l	-	-	+3
- fino a 30 m ³	-	-	+4
- fino a 1000 m ³	-	-	-
- oltre 1000 m ³	-	-	-
Impianti di deposito con capacità utile per contenitore:			
- in piccoli recipienti fino a 450 l	-	-	-
- fino a 30 m ³	-	-	-
- oltre 30 a 1000 m ³	-	-	-

- oltre 1000 m ³	-	-	-
-----------------------------	---	---	---

b) <u>Liquidi della classe 2</u>			
- in piccoli recipienti con capacità utile fino a 450 l per opera di protezione:			
-per opera di protezione	-	-	+3
-per contenitore	-	-	-
- liquidi che servono esclusivamente alla preparazione dell'acqua	+2	+2	+2
- serbatoi fino a 2000 m ³	-	-	-
- serbatoi oltre 2000 m ³	-	-	-

Note

1. Secondo l'Ordinanza del 28 settembre 1981 contro l'inquinamento delle acque con liquidi nocivi (Oliq) e le Prescrizioni tecniche per la protezione delle acque contro l'inquinamento da combustibili e carburanti (PTF), del 27 dicembre 1967 e successive modifiche.

I liquidi assegnati alla classe 1 costituiscono di regola un pericolo per le acque anche se vi pervengono in piccole quantità, quelli assegnati alla classe 2, se vi pervengono in grandi quantità.

2. Secondo l'art. 23 cpv. 1 Oliq.

3. Misure di protezione secondo l'art. 23 cpv. 2 let. b) Oliq

4. Secondo l'art. 23 cpv. 2 let. c) Oliq.

8) <u>Circuiti, che prelevano calore dall'acqua o dal suolo o ve lo consegnano (per es. le pompe di calore) 1</u>			
Utilizzazione	SI	S II	S III
Circuiti che prelevano calore:			
- dal suolo	-	-	+2
- dalle acque sotterranee	-	-	-3
- dalle acque superficiali	-	-	-3
- dalle acque di rifiuto depurate	-	-	-3
o ve lo consegnano			

Note

1. I segni (-) non ammesso e (+) ammesso si riferiscono esclusivamente al modo in cui sono utilizzati i refrigeranti e i liquidi diatermici. Il processo di raffreddamento o di riscaldamento delle acque è descritto nelle "Direttive concernenti lo sfruttamento del calore proveniente dall'acqua o dal suolo". Il segno (+) non significa dunque a priori che l'Autorità competente ammetta questo sfruttamento anche dal profilo della termica delle acque.
2. Secondo gli art. 19 e 23 Oliq. E' autorizzato solo l'impiego di liquidi diatermici.
3. Eccezioni ai sensi dell'art. 23 cpv. 5 Oliq.

9) <u>Piazzole di travaso e condotte per liquidi nocivi alle acque</u> (1)			
Utilizzazione	S I	S II	S III

a. <u>Piazzole di travaso</u> (4)			
Posti di riempimento:			
- per liquidi che servono alla preparazione dell'acqua	+2	+2	+2
- con un travaso annuo inferiore a 250 m ³ della classe 1 o 1000 m ³ della classe 2	-	-	+3
- con un travaso annuo superiore a 250 m ³ della classe 1 o 1000 m ³ della classe 2	-	-	-
Posti di travaso, stazione di rifornimento, posti di riempimento di piccoli recipienti, posti di trasbordo			

b. <u>Condotte di trasporto agli impianti di deposito</u> (4)			
- per liquidi che servono alla preparazione dell'acqua	+2	+2	+2
- per serbatoi fino a 30 m ³	-	-	+3

c. <u>Condotte di trasporto assoggettate alla Legge sugli impianti di trasporto in condotta del 4 ottobre 1963 (LITC)</u>	-	-	b
---	---	---	---

Note

1. Secondo l'Oliq, l'Ordinanza sul travaso del petrolio e degli oli minerali del 26 agosto 1977 e la LITC.
2. Secondo l'art. 23 cpv. Oliq.
3. Secondo l'art. 23 cpv. 2 let. c) Oliq.
4. Definizione secondo gli art. 5 e 6 Oliq.

10) <u>Deposito di materiale</u>			
Utilizzazione	S I	S II	S III
Deposito di materiali solidi, insolubili	-	-	+1
Deposito, all'aperto, di materiali solubili, nocivi alle acque	-	-	-
Cimiteri di automobili	-	-	-
Deposito di terriccio di spazzatura e di fango di depurazione secco	-	-	-

Note

Ammessi, a condizione che:

- la manutenzione del materiale non richieda l'impiego di sostanze nocive alle acque,
- i frequenti trasporti non aumentino i pericoli.

11. <u>Discariche (1) e depositi di scarti di macello</u>			
Utilizzazione	S I	S II	S III
Discariche di classe:			
I. (materiale esclusivamente inerte) (2)	-	b	+
II. (materiale prevalentemente inerte) (3)	-	-	-
III. (rifiuti urbani) (4)	-	-	-
IV. (rifiuti speciali) (5)	-	-	-
Depositi di scarti di macello (6)	-	-	-

Note

1. L'articolo 27 LIA stipula: "per scaricare sostanze solide nelle acque o nelle loro vicinanze, è richiesta un'autorizzazione del Cantone".

Si confrontino inoltre le "Direttive del Dipartimento federale dell'interno concernenti l'ubicazione, l'attuazione, l'esercizio e la sorveglianza delle discariche controllate".

2. Discariche per materiale esclusivamente inerte, senza influssi negativi sull'acqua d'infiltrazione. Principali gruppi di sostanze: materiale di scavo e di demolizione, pulito.

3. Discariche per materiale prevalentemente inerte, nelle quali non è escluso un leggero inquinamento dell'acqua d'infiltrazione. Principali gruppi di sostanze:

materiale di demolizione pulito (tegole, mattoni, cemento armato, frammenti di rivestimento stradale, legno), materiale di scavo con torba ed humus.

4. Discariche controllate, l'acqua d'infiltrazione delle quali non corrisponde in generale alle prescrizioni federali sull'immissione delle acque di rifiuto in un ricettore, ma è conforme alle esigenze dell'immissione in una canalizzazione. Principali gruppi di sostanze: rifiuti urbani e loro residui da combustione.

5. Discariche, l'acqua d'infiltrazione delle quali, senza le misure ai sensi delle prescrizioni federali sull'immissione delle acque di rifiuto, non corrisponde in generale alle prescrizioni sull'immissione in una canalizzazione (le cosiddette discariche per rifiuti speciali). Principali gruppi di sostanze: rifiuti speciali solidi (per esempio idrossidi metallici disidratati, terra leggermente inquinata da idrocarburi), per contro nessuna sostanza idrosolubile, fortemente tossica, come i cianuri, l'arsenico, il mercurio, e nessun liquido come l'olio esausto, i solventi, i bagni galvanici, ecc.

6. Se esiste la possibilità di consegnare le carcasse di animali e gli scarti di macello ad un appropriato impianto d'eliminazione, l'Ordinanza sulle epizoozie del 27 giugno 1995 (OFE) vieta che si creino nuovi posti di sotterramento o si prosegua l'esercizio di quelli esistenti.

12) <u>Estrazione di materiali</u>			
Utilizzazione	S I	S II	S III
Cave di ghiaia, cave di sabbia (1)	-	-	b
Cave d'argilla, cave di pietra (1)	-	-	b

Note

1. Secondo l'articolo 32 LIA, l'estrazione di ghiaia, sabbia e altri materiali nelle cave o delle acque superficiali richiede l'autorizzazione del Cantone

13) <u>Cimiteri</u>			
utilizzo	S I	S II	S III
Cimiteri	-	-	-

14) Misure di protezione delle acque durante la costruzione

Nei cantieri in zona II è vietato l'impianto di latrine con pozzo filtrante.

Per le utilizzazioni citate nelle tabelle precedenti ed associate ai lavori edili bisogna, in via di massima, inserire nell'autorizzazione a costruire le seguenti condizioni durante il periodo di costruzione in zona II:

- la sera e in fine settimana, le macchine del genio civile devono essere parcheggiate lontano dallo scavo di fondazione. Le pulizie, il rifornimento di

carburanti e la riparazione delle macchine e dei veicoli vanno effettuati soltanto in luogo protetto (per esempio bacino in calcestruzzo, piazzuola ricoperta a tenuta stagna).

- I barili d'olio, i bidoni, ecc., di carburanti, lubrificanti e di altri liquidi nocivi alle acque vanno posati in un bacino di ritenzione al 100 %.
- I detriti di cantieri lasciati dai vari corpi di mestiere non devono in alcun caso essere gettati nello scavo di fondazione per riempirlo, così com'è vietato versarvi liquidi. I detriti di cantiere vanno messi in un apposito contenitore.
- Sul cantiere gli assorbenti vanno tenuti pronti in quantità commisurata agli idrocarburi depositati.
- Il posto in cui è posata la betoniera dev'essere stagno. Prima di essere evacuate, le acque di rifiuto vanno convogliate ad un pozzo di decantazione e, in seguito, in una canalizzazione riempita di ghiaia. All'occorrenza, bisogna vuotare il pozzo e sostituire la ghiaia nella canalizzazione.
- L'impiego di palancole lubrificate è vietato tanto in zona I quanto in zona II.
- Il deposito di materiale di casseraatura oliato e lubrificato è vietato tanto in zona I quanto in zona II.
- L'impiego di sbarramenti nelle acque sotterranee va adeguato al fabbisogno d'acqua.

Tutti gli addetti al cantiere devono essere messi al corrente delle presenti prescrizioni, in particolare a mezzo istruzione personale o affissi.

Art. 3 Costruzioni e impianti esistenti

Le disposizioni di risanamento saranno esaminate caso per caso, tenendo conto dei criteri seguenti:

- ¹ Installazioni per acque luride (impianto di depurazione, canalizzazioni):
 - gli impianti di depurazione esistenti (fosse di chiarificazione, pozzi perdenti) dovranno essere eliminati nell'ambito dei lavori di depurazione comunali o consortili;
 - le canalizzazioni e gli allacciamenti alla fognatura comunale esistenti potranno essere mantenuti allo stato attuale;
 - non saranno eseguite prove di tenuta delle installazioni esistenti.
- ² Installazioni di serbatoi:
 - secondo gli art. 10, 57 e 58 dell'Oliq, le vecchie installazioni costruite in cantine all'interno di abitazioni o attigue a quest'ultime devono essere adattate alle prescrizioni in vigore;
 - le esistenti installazioni interrato devono essere adattate secondo le istruzioni dell'autorità competente, oppure sostituite.



Art. 4 Disposizioni penali e finali

¹ Infrazioni

La mancata osservanza del presente Regolamento comporta la denuncia alla magistratura penale in base agli art. dal 37 al 42 LIA

Disposizioni finali

Per quanto non previsto dal presente Regolamento, fanno stato i disposti federali e cantonali in materia.

Il presente Regolamento entra in vigore con l'approvazione del Consiglio di Stato.

Per il Consiglio comunale

Il Presidente

Il Segretario

Eros Cometta

Avv. Orlando Taschetta

Adottato dal Consiglio comunale in data 22 ottobre 1984.

Approvato dal Dipartimento ambiente, Sezione protezione acque e aria in data 15 febbraio 1985.

numero

Bellinzona

2247

fr

0

8 maggio 2019

Repubblica e Cantone Ticino
Consiglio di Stato
Piazza Governo 6
Casella postale 2170
6501 Bellinzona
telefono +41 91 814 43 20
fax +41 91 814 44 35
e-mail can-sc@ti.ch

Repubblica e Cantone
Ticino

CITTÀ DI LUGANO					
DEP	DRAM	EPU	FIN	FSTR	AMM
	0				
14 MAG. 2019					
DIRETTORE			CAPOSEZIONE		

Il Consiglio di Stato

Richiamati:

- la Legge federale sulla protezione delle acque del 24 gennaio 1991 (LPaC), artt. 19 e 20;
- l'Ordinanza sulla protezione delle acque del 28 ottobre 1998 (OPaC), artt. 29 e 30;
- la Legge di applicazione della Legge federale contro l'inquinamento delle acque del 2 aprile 1975 (LALIA), artt. da 34 a 38;
- le Istruzioni federali per la protezione delle acque sotterranee, UFAFP 2004;
- il Piano dei settori di protezione delle acque approvato con risoluzione governativa no. 750 del 18 febbraio 2003;

Preso atto:

- dell'istanza del 2 aprile 2019 trasmessa dal Municipio del Comune di Lugano, con richiesta di stralcio delle zone di protezione delle acque sotterranee relative alle sorgenti Ravèe (599.516) e Peschiera (599.532) e al previsto pozzo di captazione a Maglio di Colla;

Considerato:

- che il Piano cantonale d'approvvigionamento idrico del Luganese (PCAI-L) non considera le fonti di cui sopra per l'approvvigionamento in acqua potabile del Comune;

sentita la Sezione della protezione dell'aria, dell'acqua e del suolo;

su proposta del Dipartimento del territorio,

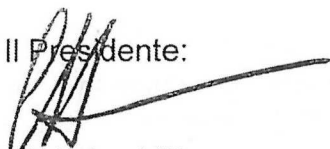
risolve:

1. Visti l'abbandono del progetto del pozzo di captazione a Maglio di Colla e la dismissione delle sorgenti Ravèe (599.516) e Peschiera (599.532), in territorio di Lugano, le relative zone di protezione sono abrogate e stralciate dal Piano di protezione delle acque sotterranee.
2. I relativi vincoli sono abrogati.

3. Il Comune di Lugano comunica ai proprietari fin qui gravati la revoca delle relative limitazioni d'uso.
4. Il Piano Regolatore di Lugano deve essere aggiornato di conseguenza senza necessità di variante.
5. Il Piano dei settori di protezione delle acque è modificato d'ufficio.
6. Contro la presente decisione è dato ricorso al Tribunale cantonale amministrativo entro trenta giorni della notifica di cui al punto 3.
7. Intimazione per raccomandata a:
 - Municipio del Comune di Lugano, Piazza Riforma, 6900 Lugano
8. Comunicazione a:
 - Istituto di Scienze della Terra, Campus Trevano, Via Trevano, 6952 Canobbio
 - Laboratorio cantonale (dss-lc@ti.ch)
 - Divisione dell'ambiente (dt-da@ti.ch)
 - Sezione della protezione dell'aria, dell'acqua e del suolo (spaas@ti.ch)
 - Ufficio della pianificazione locale (dt-upl@ti.ch)

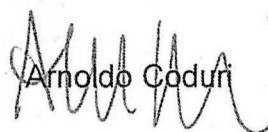
PER IL CONSIGLIO DI STATO

Il Presidente:



Christian Vitta

Il Cancelliere:



Arnoldo Coduri